



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
SULLA PUBBLICITA'
E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE
PUBBLICHE AFFISSIONI**

Approvato con delibera del Consiglio dell'Unione n. 33 del 30/11/2005

INDICE

DESCRIZIONE

CAPO I – NORME GENERALI

1. OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO.
2. GESTIONE DEL SERVIZIO.
3. FUNZIONARIO RESPONSABILE.
4. CLASSIFICAZIONE DELL'UNIONE
5. CATEGORIA DELLE LOCALITA'

CAPO II – SERVIZIO PUBBLICITA'

6. PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'.
7. SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA.
8. OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE.
9. CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE.

CAPO III – IMPIANTI PER LA PUBBLICITA'

10. PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI.
11. TIPOLOGIE E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.
12. PROCEDURE PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI.
13. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
14. RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
15. RIMBORSO SPESE.
16. ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITA'.

CAPO IV – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA – TARIFFE

17. MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
18. PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
19. PUBBLICITA' ESEGUITA SU FABBRICATI O AREE DI PROPRIETA' COMUNALE O UNIONALE
20. RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO.
21. TARIFFE.
22. RIDUZIONE DELL'IMPOSTA.
23. ESENZIONE DALL'IMPOSTA.
24. GESTIONE CONTABILE DELL'IMPOSTA

CAPO V – LIMITAZIONI E DIVIETI

25. DIVIETI GENERICI
26. LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITA' FONICA.
27. LIMITI ALLA PUBBLICITA' MEDIANTE DISTRIBUZIONE

CAPO VI – SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

28. PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI – SOGGETTO PASSIVO.
29. DEFINIZIONI E FINALITA' DEL SERVIZIO.
30. SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI.
31. RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE E DEGLI IMPIANTI.
32. SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE.

CAPO VII – MODALITA' PER EFFETTUARE LE AFFISSIONI

33. MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI.
34. CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE
35. ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE.

CAPO VIII - TARIFFE

36. TARIFFE.
37. RIDUZIONE DEL DIRITTO.
38. ESENZIONI DAL DIRITTO.

CAPO IX – MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO

39. PAGAMENTO DEL DIRITTO – RECUPERO DI SOMME.
40. GESTIONE CONTABILE DELLE SOMME RISCOSSE

CAPO X – CONTENZIOSO E SANZIONI

41. CONTENZIOSO
42. SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI.
43. SANZIONI AMMINISTRATIVE.
44. DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1

OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e il servizio delle pubbliche affissioni, di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993 n° 507, così come previsto dall'art. 3, comma 1 del detto D.Lgs. su tutto il territorio dell'Unione.
2. Su tutto il territorio dell'Unione è istituito, in relazione, al disposto dell'art. 18 comma 2 del D.Lgs. citato il Servizio delle pubbliche affissioni.
3. Il presente regolamento si conforma a quanto stabilito dalla Legge n° 212 del 27.07.00. (Statuto del contribuente).
4. Il presente regolamento è in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n° 446, nel rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle disposizioni contenute nel Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267.

Art. 2

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza Unionale.
2. Il Consiglio determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste dagli artt. 52/53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n 446:
 - a) gestione diretta in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale o in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n° 43 o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n° 446 e successivo D.M. 11.09.00 n° 289.
3. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
4. L'affidamento della gestione a terzi, non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
5. Nel caso di gestione in forma diretta, troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.
6. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell' Unione e loro parenti ed affini negli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite o partecipate in conformità alle disposizioni legislative vigenti.

Art. 3
FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Art. 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. Nel caso di gestione diretta del servizio da parte dell'Unione, al funzionario designato ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 507\93, sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il medesimo funzionario rappresenterà l'Unione in sede contenziosa e parteciperà, qualora necessario, al dibattimento processuale.
3. Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni di cui ai commi precedenti, spettano al Concessionario.
4. Nel caso di gestione in concessione l'Unione può richiedere in ogni momento al Concessionario, documentazione tabulati o altro materiale per le verifiche che l'Ente ritiene opportuno effettuare.

Art. 4
CLASSIFICAZIONE DELL'UNIONE
(Art. 2, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

In aderenza all'articolo 2 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 l'Unione appartiene alla 5^a classe avendo una popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto Nazionale di Statistica, pari a n. 2.775 (Comune di Cecima n. 249 – Comune di Lungavilla n. 2.199 - Comune di Verretto n. 327).

Art. 5
CATEGORIA DELLE LOCALITA'
(Art. 4, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

Ai sensi dell'art.4 del Decreto Legislativo n.507 del 15/11/1993, l'Unione di Comuni Agorà suddivide le località del proprio territorio in unica categoria.

CAPO II – SERVIZIO PUBBLICITA'
(Art. 3, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

Art. 6
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
(Art. 5 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

Art. 7
SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA
(Art. 6 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 8
OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE
(Art. 8 D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, all'Unione o al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, esclusivamente su modello messo a disposizione dall'Unione o dal concessionario.
2. Sarà cura del "funzionario responsabile" di cui al precedente art. 3 assicurare la disponibilità dei modelli.
3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione sulla pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo all'Unione di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Art. 9
CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE
(Art. 8, comma 4 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:
 - all'art. 12 – effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;
 - all'art. 13 – effettuata con veicoli;
 - all'art. 14, commi 1, 2 e 3 – effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine o simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;del D.Lgs 15 novembre 1993, n° 507, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:
 - all'art. 14, comma 4 – realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuata su schermi o pareti riflettenti;
 - art. 15 – comma 1 – effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze;
 - comma 2 – effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio Unionale;

- comma 3 – effettuata con palloni frenati e simili;
 - comma 4 – effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
 - comma 5 – effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;
- del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

CAPO III – IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' **(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)**

Art. 10 **PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI** **(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)**

1. L'unione di Comuni Agorà, in particolare il funzionario di cui al precedente articolo è responsabile della redazione del piano generale degli impianti che dovrà essere definito nello spirito della Legge e con il rispetto di tutte le competenze delle singole unità organizzative interessate.
2. Il Piano dovrà comunque prevedere:
 - a) il censimento degli impianti esistenti che avrà, in ogni modo, riguardo alla loro ubicazione, tipologia e quantità;
 - b) il programma dei nuovi impianti da istituire

Art. 11 **TIPOLOGIE E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI** **(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)**

1. Per impianto pubblicitario si deve intendere, oltre a quelli definiti dall'art. 47, comma 7, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 tutti i mezzi utilizzati in qualsiasi modo, per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni visive, ad eccezione delle insegne.
2. La superficie degli impianti destinata alle pubbliche affissioni è di complessivi mq. 40.10, detta superficie deve essere costantemente aggiornata in relazione alla fluttuazione degli abitanti.
3. La superficie di mq. 40.10 corrisponde a n. 57 manifesti delle dimensioni di cm. 70 x 100. Relativamente all'installazione, la sostituzione, il posizionamento, le caratteristiche e dimensioni dei mezzi pubblicitari ci si deve attenere a quanto prescritto nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici, alle norme di attuazione dei Regolamenti Edilizi.

Art. 12
PROCEDURE PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER
L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI
(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente regolamento è sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.
2. L'autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari e/o alla loro sostituzione, dovrà risultare da atto scritto.
3. L'autorizzazione sarà rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Unione - Servizio Territorio Ambiente e Manutenzioni, visti gli strumenti urbanistici ed i Regolamenti Edilizi in vigore, e sentiti eventualmente:
 - 1) Il Servizio di Polizia Locale, per la necessaria aderenza alle norme del Codice della Strada e il Regolamento di Polizia Urbana;
 - 2) L'ente Provincia di Pavia, in quanto proprietaria dell'ambito stradale;
 - 3) La Regione Lombardia, qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistono vincoli a tutela delle cose di interesse artistico, storico e delle bellezze naturali. (D.Leg.vo 29.10.1999, n. 490 : Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della Legge 08.10.1997, n. 352).
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'installazione e/o alla sostituzione degli impianti pubblicitari assoggettati a pareri e consensi di più enti, si applicano le norme più restrittive e vincolanti per il soggetto passivo dell'imposta.

Art. 13
Richiesta di autorizzazione

1. Chiunque intenda installare nel territorio dell'Unione impianti pubblicitari deve inoltrare apposita richiesta al Unione.
2. La richiesta di autorizzazione, in carta legale, deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale del richiedente se persona fisica; della ragione sociale, sede legale, codice fiscale della ditta o persona giuridica nonché le generalità e l'indirizzo del rappresentante legale;
 - b) un elaborato tecnico in scala con l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto da cui possa ricavarsi la superficie dell'impianto installato su suolo o soprassuolo pubblico;
 - c) la descrizione tecnica dell'impianto o del titolo di cartello o insegna con l'indicazione se trattasi di mezzo luminoso o illuminato; allegato un bozzetto del messaggio da esporre a colori;
 - d) la documentazione fotografica che chiarisca il punto preciso di installazione in relazione all'ambiente circostante;
 - e) autocertificazione, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.
3. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta l'apposita concessione di occupazione di suolo prevista dal vigente regolamento per l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche.
4. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo privato dovrà essere fornita dimostrazione dell'ottenimento o del possesso della disponibilità dell'area o del fabbricato interessato.

Art. 14
Rilascio dell'autorizzazione

1. Entro il termine di 60 gg. dalla presentazione della richiesta verrà rilasciata l'autorizzazione all'installazione oppure verrà data comunicazione motivata del diniego al rilascio.
2. Il termine di cui al comma 1 è sospeso nel caso in cui il funzionario responsabile inviti il richiedente a produrre ulteriore documentazione.
3. L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto.
4. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.
5. L'Unione ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino. In caso di mancata ottemperanza delle su indicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.
6. Nel caso di mancata installazione nel termine di mesi sei, l'autorizzazione si intende revocata. Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza.
7. L'esposizione di mezzi pubblicitari è consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei casi di esposizione di targhe professionali di formato non superiore a cm. 40x40, di locandine, targhe o scritte sui veicoli in genere, di pubblicità relativa a vendite e locazione di immobili posta sui fabbricati in vendita, fermo restante l'obbligo dell'assolvimento tributario.

Art. 15
RIMBORSO DI SPESE

1. All'atto del rilascio di autorizzazione di cui al precedente art. 14 dovrà essere consegnata la quietanza di versamento su C/C postale intestato all'Unione, attestante la costituzione di un fondo rimborso spese di Euro 13,00, per diritti di istruttoria, compresi i sopralluoghi e rimborso stampati.
Inoltre verranno riscossi i diritti di segreteria già istituiti in applicazione della deliberazione di Giunta n° 6 in data 10 febbraio 2004.
2. L'ammontare del fondo rimborso di cui al precedente comma potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta dell'Unione.

Art. 16
ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITA'

1. L'installazione dei mezzi pubblicitari è a completo carico del privato richiedente che ne è responsabile nei confronti dell'Unione e dei terzi.

CAPO IV – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - TARIFFE

Art. 17

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

(Art. 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Ai sensi dell'art. 10 della L. 448 del 28/12/01 e dell'art. 2 bis della L. 75/02, l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 mq. l'imposta o il canone sono dovuti per l'intera superficie.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
7. Le maggiorazioni e le riduzioni dell'imposta sono applicate con le limitazioni di cui all'art. 7, commi 2, 6 e 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507.

Art. 18

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

(Art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato all'Unione ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento all'Euro intero superiore.
L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a Euro 1550,00.
3. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del Decreto Legislativo del 13.04.1999, n° 112 e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.
4. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. L'Unione o il Concessionario è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

Art. 19
PUBBLICITA' ESEGUITA SU FABBRICATI ED AREE
DI PROPRIETA' COMUNALE O UNIONALE
(Art. 9, comma 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento all'Unione, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art. 20
RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO
(Art. 10 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. L'Unione, tramite il Servizio Finanziario o il Concessionario, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dall'Unione per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, dal concessionario.

Art. 21
TARIFFE

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, all'Unione o al concessionario che vi subentra, un'imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo, che saranno riportati in tariffa per farne parte integrante.

2. Le tariffe dovranno tener conto delle successive modificazioni al D.Lgs. 507/93 di cui al D.P.C.M. 16.03.01.

3. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulla pubblicità, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

Art. 22
RIDUZIONI DELL'IMPOSTA
(Art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. La disciplina delle riduzioni d'imposta è contenuta nell'art. 16 del d.lgs 507.

2. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi a spettacoli viaggianti e di beneficenza. I messaggi pubblicitari privi di contenuto economico e non ispirati dalla finalità di promozione della domanda di beni o servizi o dell'immagine dell'ente (art. 5 comma 2 del D.Lgs. 507/93) sono estranei all'assoggettamento al tributo e conseguentemente anche alla riduzione di cui trattasi; i messaggi compiuti dai soggetti ivi

previsti nell'esercizio di attività economiche e comunque aventi come obiettivo il perseguimento di un effetto pubblicitario sono soggetti ad imposta in misura ridotta. La riduzione dell'imposta, ad esempio, può legittimamente applicarsi sulle esposizioni pubblicitarie effettuate dai partiti, per la promozione di vendita di libri, gadget o altri oggetti, ma non su quelle costituenti propaganda ideologica (bandiere, stendardi, distribuzione di volantini in occasione di comizi, in quanto del tutto esclusi da imposizione.

Art. 23
ESENZIONI DALL'IMPOSTA
(Art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del dlgs 507/93;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Art. 24
GESTIONE CONTABILE DELL'IMPOSTA

1. Per la gestione contabile dell'imposta saranno osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507 e s.m.i.
2. Il responsabile del settore finanziario ed il funzionario di cui al precedente articolo 3 sono personalmente responsabili, ciascuno per le parti di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

CAPO V – LIMITAZIONI E DIVIETI
(Art. 3, comma 2, del D.Lgs 15 novembre 1993, n° 507)

Art. 25
DIVIETI GENERICI

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
 - a) l'art. 23 del codice della strada emanato dal D.Lgs. 30.04.1992, n° 285 modificato dal D.Lgs. 10.09.1993 n° 360;
 - b) gli artt. da 47 a 56 del regolamento di esecuzione, del codice della strada emanato con D.P.R. 16.09.1996 n° 610.
3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
 - a) l'art. 23, comma 2, del codice della strada emanato con D.Lgs. 30.04.1992, n° 285 modificato dal D.Lgs. 10.09.1993 n° 360;
 - b) l'art. 59 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16.09.1996 n° 610.

Art. 26
LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITA' FONICA

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o da altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 13.00 alle 16.30 e dalle ore 19.30 alle ore 9.00.
2. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole e di edifici di culto.
3. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti.

Art. 27
LIMITI ALLA PUBBLICITA' MEDIANTE DISTRIBUZIONE

1. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:
 - è tassativamente vietato il "lancio" in tutto il territorio Unionale.

CAPO VI - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 28

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI – SOGGETTO PASSIVO

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

Art. 29

DEFINIZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO (Art. 18, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura dell'Unione, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 30

SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI (Art. 18, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni stabilita in mq. 12 per ogni mille abitanti.
2. La Giunta, con apposite deliberazioni, determina la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

Art. 31

RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE E DEGLI IMPIANTI (Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo 26, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica	5%
b) alle affissioni di natura commerciale	85%
c) ai soggetti privati, per l'effettuazione di affissioni dirette	<u>10%</u>
	100%

2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 32
SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. Per la realizzazione degli impianti per le affissioni dirette previste dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 15.11.1993, n° 507, saranno osservate le procedure di cui al presente capo.
2. Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento all'Unione, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

CAPO VII - MODALITA' PER EFFETTUARE LE AFFISSIONI

Art. 33
MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI
(Art. 22, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta dal committente, l'Unione deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla richiesta, l'Unione deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e l'Unione è tenuta al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. L'Unione o il concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20,00 alle 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 26,00 per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio del Servizio delle Pubbliche Affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
11. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.
12. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, sarà immediatamente coperto, in modo che sia privato di efficacia pubblicitaria, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente

regolamento di cui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della Ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

Art. 34
CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.
2. Il richiedente è colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge, sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

Art. 35
ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate.
2. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 33, la richiesta di annullamento dovrà pervenire all'Unione o al Concessionario almeno il giorno precedente quello indicato nella comunicazione di cui al comma 11 dello stesso art. 33.
3. L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente art. 33 dovrà pervenire all'Ufficio Unionale o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell'affissione.
4. L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposita determinazione del responsabile del servizio.
5. Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà conservato per 60 giorni da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, a disposizione dell'interessato.

CAPO VIII – TARIFFE

Art. 36
TARIFFE
(Art. 19 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. Per il Servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, all'Unione o al concessionario che vi subentra, un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs 15 novembre 1993, n° 507 e s.m.i., con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli art. 19, 20 e 21 del richiamato D.Lgs..
2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'Ufficio cui è affidato il Servizio delle pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

Art. 37
RIDUZIONE DEL DIRITTO
(Art. 20 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi per i quali non è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 38;

- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche , sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 38
ESENZIONI DAL DIRITTO
(Art. 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali dell'Unione e di Comuni aderenti da essi svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del territorio dell'Unione;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e dai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di Polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di Legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, elezioni regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per Legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti, regolarmente autorizzati.

CAPO IX – MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO

ART. 39
PAGAMENTO DEL DIRITTO – RECUPERO DI SOMME
(art. 19, comma 7 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

- 1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
- 2. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osserveranno le disposizioni dello stesso art. 9 del D. Lgs. 507/1993 e smi.

ART. 40
GESTIONE CONTABILE DELLE SOMME RISCOSE

- 1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
- 2. Il responsabile del Settore finanziario ed il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 3 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

CAPO X – CONTENZIOSO E SANZIONI

Art. 41 CONTENZIOSO

1. Contro l'atto di accertamento è ammesso ricorso, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n° 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione alla delega del Governo contenuta nell'art. 30 della Legge 30.12.1991 n° 413" e s.m.i.

ART. 42 SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI (Art. 23 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.)

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 507/1993 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta del diritto dovuti, con un minimo di € 51,65.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa che va dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51,65 a € 258,23.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro i termini per ricorrere alle commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 43 SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art. 24 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.)

1. L'Unione, tramite il Servizio di Polizia Locale, è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osserva la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie di cui al D.Lgs. 18/12/1997 n. 473, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dall'Unione in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica, ai sensi dell'art. 145 c. 57 lett. c della Legge 388/2000 la sanzione da € 206,58 a € 1.549,37 (art. 62 Comma 4 D.Lgs 446/97) con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni, riportati in apposito verbale. L'Unione dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, l'Unione provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. L'Unione o il concessionario del servizio può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2,

l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Presidente, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti all'Unione e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 507/93.

Art. 44 **DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2006.

2. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n° 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

3. L'Amministrazione Unionale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Unione a norma di Legge e con pubblicazione sul sito internet dell'Unione di Comuni Agorà.

4. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

5. Per quanto non previsto nel presente regolamento o dai singoli regolamenti di ciascuna entrata, troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto Unionale;
- c) i regolamenti.

6. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

7. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

8. Chiunque fosse interessato, può richiedere copia del presente regolamento all'ufficio competente che ne rilascerà un duplicato, previa corresponsione del costo delle fotocopie. È possibile chiederne l'invio via posta o altro mezzo, dietro rimborso delle spese postali (oltre al costo fotocopie) quantificate forfettariamente in € 3,00.

9. Al contenuto del presente regolamento, devono uniformarsi le disposizioni dei diversi regolamenti disciplinanti le singole risorse di entrata già emanati e di prossima emanazione.